

Ordinanza sui binari di raccordo (OBR)

Modifica del 4 novembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 febbraio 1992¹ sui binari di raccordo è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 22 della legge federale del 5 ottobre 1990² sui binari di raccordo ferroviario (legge);

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie;
visti gli articoli 18 e 38 della legge federale del 22 marzo 1985⁴ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata,

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».

Art. 2 Prescrizioni in materia di sicurezza

¹ Le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici sono applicabili anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può stabilire deroghe sulla base di condizioni particolari.

Art. 2a Vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può delegare a terzi le attività di vigilanza.

- 1 **RS 742.141.51**
- 2 **RS 742.141.5**
- 3 **RS 742.101**
- 4 **RS 725.116.2**

Art. 3 Svolgimento dell'esercizio ferroviario e estensione futura degli impianti ferroviari

Lo svolgimento dell'esercizio ferroviario e l'estensione futura degli impianti ferroviari non sono compromessi segnatamente se il raccordo corrisponde alle concezioni del gestore dell'infrastruttura in materia di costruzione ed esercizio.

Art. 6 Decisione di massima circa il raccordo

¹ L'autorità pianificatoria o il raccordando che intende presentare una domanda di costruzione per un binario di raccordo chiede al gestore dell'infrastruttura di pronunciarsi sulla concessione del raccordo.

² Se il gestore dell'infrastruttura rifiuta la concessione del raccordo, l'autorità o il raccordando può, entro 30 giorni, esigere che l'UFT emani una decisione formale sull'obbligo di concedere il raccordo.

Art. 8 Consenso dell'UFT

¹ L'approvazione del piano d'utilizzazione e il rilascio del permesso di costruzione da parte dell'autorità competente presuppongono il consenso dell'UFT. A tal fine, l'autorità competente trasmette all'UFT i documenti dell'esposizione pubblica dei piani nonché le eventuali opposizioni.

² L'UFT sente il gestore dell'infrastruttura interessato.

³ L'UFT dà o nega il proprio consenso mediante decisione formale indipendente e la comunica al gestore dell'infrastruttura e all'autorità competente.

Art. 10 cpv. 1

¹ La domanda di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata all'UFT il più tardi tre mesi prima della data prevista per l'inizio dell'esercizio.

Art. 11

Abrogato

Art. 12 cpv. 1

¹ Se è necessario procedere all'adeguamento del dispositivo di raccordo, il gestore dell'infrastruttura deve informarne il più presto possibile il raccordato. L'eliminazione del raccordo deve essere comunicata e motivata per scritto al raccordato, di regola con preavviso di un anno.

Art. 14 cpv. 2

² Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se il volume di trasporto annuo sul raccordo è di almeno 12 000 tonnellate o 720 vagoni.

Art. 15 Importo

¹ Gli aiuti finanziari si situano tra il 40 e il 60 per cento dei costi computabili. Il contributo della Confederazione non può superare 30 franchi per tonnellata trasbordata all'anno sui binari di collegamento o 4400 franchi per metro di binario principale.

² Per determinare l'aliquota, l'UFT considera il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi e l'importo dei costi computabili. Per i binari principali dei Comuni, può essere considerato anche il numero presumibile dei raccordati.

³ La Confederazione riduce i suoi aiuti finanziari se, sommati ad altre prestazioni dei poteri pubblici e del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, superano il 90 per cento dei costi computabili.

⁴ Gli aiuti finanziari inferiori a 30 000 franchi non sono versati.

Art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b

² *Abrogato*

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 18 cpv. 1 lett. d

¹ La domanda d'aiuto finanziario deve essere presentata all'UFT, corredata dei seguenti documenti:

- d. il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi.

Art. 19 cpv. 1 lett. c

¹ L'UFT emana una decisione d'assegnazione, che stabilisce in particolare:

- c. il volume di trasporto preventivato (art. 15 cpv. 2).

Art. 22 Sorveglianza e notifica

¹ L'UFT sorveglia l'osservanza delle condizioni cui è subordinato l'aiuto finanziario.

² L'impresa ferroviaria comunica annualmente all'UFT il volume di trasporto sui binari di raccordo e il numero di carri completi.

³ L'impresa ferroviaria comunica all'UFT i binari di raccordo definitivamente abbandonati.

Art. 23 Restituzione

- ¹ Si esige la restituzione integrale dell'aiuto finanziario se durante cinque anni:
- un binario di raccordo non viene utilizzato dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
 - non è raggiunto il volume di trasporto minimo secondo l'articolo 14 capoverso 2.
- ² Si esige la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario se:
- entro cinque anni dall'inizio dell'esercizio, il volume di trasporto stabilito nella decisione di assegnazione non è raggiunto; l'importo da restituire è calcolato in funzione della percentuale non utilizzata del volume di trasporto stabilito;
 - il binario di raccordo è definitivamente abbandonato; l'importo da restituire si riduce del 5 per cento per ogni anno d'esercizio concluso.
- ³ Sugli importi da restituire secondo i capoversi 1 e 2 lettera a è riscosso un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal versamento.
- ⁴ Su richiesta del raccordato, l'UFT può, in casi giustificati, prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2. Sente dapprima le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura interessati.
- ⁵ Nei casi di rigore, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, si può rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova